A. Il procedimento istruttorio

Telecom Italia ha inviato all'Autorità in data 22 gennaio 2002 una proposta di integrazione all'Offerta di Riferimento per il 2001, in ottemperanza alla delibera n. 25/01/CIR che richiedeva l'inserimento di un servizio di interconnessione su base forfetaria per l'accesso ad Internet.

In data 1° febbraio 2002, Telecom Italia ha inviato un'integrazione a tale proposta contenente le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetaria a livello distrettuale ed il manuale di procedure e *Service Level Agreement*.

L'Autorità ha, pertanto, avviato l'attività di valutazione di tale offerta. Nell'ambito di tale valutazione, è stata approfondita la metodologia adottata da Telecom Italia con riferimento al calcolo delle condizioni economiche, la configurazione tecnica del servizio proposta da Telecom Italia, nonché sono stati effettuati confronti approfonditi con altre Autorità nazionali di regolamentazione in paesi che hanno già introdotto tale servizio.

B. La descrizione dell'offerta di Telecom Italia

L'offerta proposta da Telecom Italia si configura come un servizio di raccolta forfetario a livello di SGU, distrettuale e di SGT, applicabile al traffico rivolto a numerazioni in decade 7 con le seguenti condizioni economiche:

	€/anno
SGU	23.648
SGU Distrettuale	33.000
SGT	43.000

Il servizio prevede il trabocco del traffico eccedente la capacità acquistata su flussi a consumo utilizzati indifferentemente per il traffico fonia e per il traffico decade 7, presenti sul medesimo autocommutatore.

Il trabocco del traffico ha un limite massimo verificato da Telecom Italia: è consentito il superamento di un predeterminato tasso di trabocco, espresso in termini percentuali rispetto al traffico offerto, tasso variabile in funzione del numero di canali forfetari attivati dall'operatore, per non più di 2 ore al giorno per un massimo di 10 giorni al mese anche non consecutivi; superato detto limite Telecom Italia segnala all'operatore la necessità di provvedere ad incrementare il numero di flussi FRIACO.

L'operatore è tenuto ad individuare i blocchi da 100 numeri in decade 7 sui quali desidera che sia applicata l'offerta forfetaria, indipendentemente dalla corrispondente offerta *retail*. Per gestire in maniera differenziata il traffico FRIACO è previsto l'utilizzo di un *routing number* specifico.

L'operatore può trasformare i circuiti a consumo in circuiti forfetari e viceversa, senza alcun aggravio di costo. Telecom Italia prevede tuttavia una clausola per cui tra una richiesta di trasformazione e l'altra, riferite al medesimo flusso di interconnessione, devono trascorrere almeno 6 mesi.

Per garantire l'integrità della rete, sono previsti i parametri qualitativi di seguito elencati diversificati da quelli previsti per i servizi sia voce che dati su base minutaria.

	FRIACO	**Servizi voce**	**Decade 7**
ASR (1) orario	90%	50%	90%
ASR nel quarto d'ora	80%	30%	70%
SCH (2)	50 impegni/ora	70 impegni/ora	70 impegni/ora

(1) ASR Answer Seizure Ratio: rapporto fra numero di risposte e numero di occupazioni verificate all'interfaccia.
(2) SCH Seizure per Circuit per Hour.

La proposta di Telecom Italia prevede, inoltre, due limitazioni: la prima relativa all'indisponibilità immediata al servizio di circa il 4% degli impianti SGU ed SGT, la seconda relativa ad un limite massimo per i flussi a capacità attivabili a livello SGT per singolo operatore interconnesso secondo il seguente criterio:

distretti con 0-1 SGU:	max 3 circuiti per operatore
distretti con 2-4 SGU:	max 2 circuiti per operatore
distretti con più di 5 SGU:	max 1 circuito per operatore

Con riferimento al manuale di *provisioning* e *Service Level Agreement*, vengono indicati tempi di fornitura dei circuiti di interconnessione forfetaria.

C. La valutazione dell'Autorità

1. Le condizioni economiche

1.1 La metodologia proposta da Telecom Italia

Al fine della determinazione delle condizioni economiche, Telecom Italia ha proposto l'applicazione di un modello analogo a quello utilizzato dall'Autorità di regolamentazione del Regno Unito, OFTEL, adattato ai parametri e valori estratti dalla propria contabilità regolatoria relativa all'anno 2000, coerentemente con la base di costi utilizzata per gli altri servizi dell'Offerta di riferimento 2001.

In particolare, sono stati utilizzati i seguenti parametri di riferimento per la determinazione del livello di prezzo a livello di SGU.

Tabella 1 – **Livello SGU**

A	Minuti annui su tratta SL-SGU (LECO(*)) (milioni)	174.810
B	Numero di tratte SL-SGU:	68.579
C	Minuti per tratta (ovvero A/B) (milioni)	2,55
D	Costo medio minutario LECO (*)	0.46 € cent/minuto
E	Costo totale medio circuito LECO (ovvero D*C)	11.717 €
F	Erlang per Circuito tratta SL-SGU	0,5
G	Erlang per Circuito porta Friaco	0,9
H	Fattore correttivo (ovvero G/F)	1,8
I	Costo totale medio "corretto" circuito LECO (ovvero E*H)	21.090 €
L	Mark up costi operativi (ovvero 12.1%*I)	2.558 €
E	Totale costo servizio FRIACO a livello SGU (ovvero I+L)	23.648 €

Il costo totale medio del circuito LECO viene moltiplicato per un fattore correttivo che è pari al rapporto tra gli Erlang totali di un circuito LECO misurati sulla rete di Telecom Italia nell'ora di punta, pari a circa 0,5, e gli Erlang stimati relativi all'utilizzo tipico di un circuito FRIACO specifici per traffico Internet, pari a 0,9. Il fattore correttivo applicato da Telecom Italia è pertanto pari a 0,9/0,5 ovvero a 1,8, che fornisce un valore medio "corretto" del circuito pari a 21.090 €/anno.

A tale valore viene poi applicato un *mark-up* che tiene conto dei costi operativi, stimati in misura pari al 12,1% dei costi di rete, ovvero pari a 2.558 €, per un costo totale del circuito FRIACO a livello di SGU pari a 23.648 €/anno.

Per la determinazione delle condizioni economiche a livello di SGT, sono stati adottati i seguenti parametri:

(*) LECO Local Exchange Call Origination

(*) Corrispondente alla somma del costo minutario desunto dalla contabilità regolatoria pesato con i relativi routing factor dei seguenti elementi di rete: SL trasporto, SGU commutazione, SGU giunzione, SGU segnalazione, SL-SGU (funzione distanza) ed SL-SGU (non funzione distanza).

Tabella 2 – **Livello SGT**

A	Minuti per tratta SGU-SGT (milioni)	4,13
B	Costo medio minutario tratta SGU-SGT[5]	0.30 € cent/minuto
C	Costo totale medio tratta (ovvero A*B)	12.594 €
D	Erlang per circuito tratta SGU-SGT	0,65
E	Erlang per circuito porta FRIACO	0,9
F	Fattore correttivo (ovvero E/D)	1,38
G	Costo medio circuito FRIACO (costo medio "corretto" a livello SGU +F*C)	38.469 €
H	Costi operativi (ovvero 12,1%*G)	4.531 €
I	Totale costo servizio FRIACO a livello SGT (ovvero G+H)	43.000 €

Il costo a livello SGT è dunque determinato a partire dal valore individuato per il livello SGU aggiungendo i costi relativi alla tratta SGU-SGT stimati con la medesima metodologia.

Anche per la definizione del costo aggiuntivo viene applicato un fattore correttivo dato dal rapporto tra gli Erlang per Circuito stimati sulla porta FRIACO e gli Erlang per Circuito misurati sulla tratta SGU-SGT, ovvero 0.9/0.65.

Per la determinazione delle condizioni economiche a livello SGG distrettuale, sono stati adottati i seguenti parametri:

Tabella 3 – **Livello SGU distrettuale**

A	Minuti anno tratta SGU-SGG (milioni)	2,42
B	Costo medio minutario tratta SGU-SGG	0,27 € cent/minuto
C	Costo totale medio tratta SGU-SGG (ovvero A*B)	6.497 €
D	Erlang per Circuito tratta SGU-SGG	0,7
E	Erlang per circuito porta FRIACO	0,9
F	Fattore correttivo su tratta SGU-SGG	1,29
G	Costo medio circuito FRIACO (ovvero costo medio "rettificato" a livello SGU +C*F)	29.471 €
H	Costi operativi commerciali (ovvero 12,1% * G)	3.529 €
I	Totale costo circuito FRIACO a livello SGG (ovvero G+H)	33.000 €

Il fattore correttivo applicato alla tratta SGU-SGG è valutato in maniera analoga ai precedenti ove però gli Erlang per circuito sulla tratta SGU-SGG sono stati stimati e non misurati.

1.2 Le considerazioni dell'Autorità sulle condizioni economiche

La metodologia proposta da Telecom Italia ed in particolare la stima effettuata di alcuni parametri caratteristici, presenta alcune criticità. Occorre, infatti, verificare che i parametri esposti siano da un lato sostenibili e dall'altro coerenti con i valori della contabilità regolatoria di Telecom Italia, nonché con gli altri valori dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento. In particolare sono state analizzate le modalità di definizione di due parametri utilizzati nell'algoritmo di valorizzazione:

a) il valore del parametro EPC (Erlang Per Circuito) nell'ora di punta stimato da Telecom Italia sulla porta FRIACO in misura di 0,9;

b) la stima dei costi operativi del servizio c.d. "di struttura" proposti da Telecom Italia in misura del 12,1% dei costi di rete, ma che per i servizi di raccolta minutaria del traffico decade 7 erano stati fissati a circa il 3% del costo della raccolta SGU ed al 2% del costo della raccolta SGT, in considerazione della durata media delle chiamate e dei conseguenti minori costi di fatturazione rispetto al traffico voce.

(5) Corrispondente alla somma dei costi minutari pesati con i relativi routine factor desunti dalla contabilità regolatoria per il 2000 dei seguenti elementi di rete: SGU giunzione, SGU segnalazione, SGT commutazione, SGT giunzione, SGT segnalazione, SGU-SGT (funzione distanza), SGU-SGT (non funzione distanza).

Con riferimento alla lettera a), l'Autorità ha effettuato un'analisi per verificare l'effettiva sostenibilità di un valore di EPC nell'ora di punta pari a 0,9 sulle porte di interconnessione FRIACO, sulla base di considerazioni anche di natura statistica.

In particolare, per valutare gli impatti sulla rete e la relazione con il traffico offerto di un valore di EPC pari a 0,9 sulla porta FRIACO, sono stati calcolati la probabilità di trabocco ed il tasso di occupazione in Erlang nell'ora di punta al variare del traffico offerto.

Il principale risultato dell'analisi svolta è che il valore di 0,9 Erlang per circuito sulla porta FRIACO, pur considerando la funzionalità di trabocco, rappresenta un valore di efficienza nel dimensionamento dei flussi di interconnessione molto elevato, realizzabile solo in corrispondenza di particolari condizioni di traffico e non rappresentativo della generalità dei profili di traffico che caratterizza il totale degli operatori interconnessi.

Una prima considerazione, alla base di tale conclusione è che, già in corrispondenza di valori di EPC inferiori a 0,9, per smaltire il traffico di trabocco occorre utilizzare un elevato numero di circuiti minutari, con conseguenti incrementi di costo per l'operatore e la necessità quindi di attivare nuovi circuiti a capacità per smaltire il traffico di trabocco. L'attivazione di nuovi circuiti comporta naturalmente la riduzione del fattore EPC medio sul flusso complessivo a capacità.

L'analisi dei valori stimati per il numero di circuiti necessari per lo smaltimento del traffico di trabocco al variare del tasso di Erlang per Circuito ha mostrato che, per valori di rendimento elevati, occorre disporre di un numero elevato di canali di trabocco, anche dell'ordine di venti canali.

Oltre alle valutazioni sul traffico di trabocco e sull'effettiva convenienza economica di gestire elevati volumi di traffico su circuiti minutari, occorre considerare che rendimenti più bassi dello 0,9 si possono verificare anche nei casi di operatori che non dispongono, all'avvio del servizio, di volumi di traffico tali da conseguire uno sfruttamento ai massimi livelli di efficienza del circuito a capacità e di operatori che, in considerazione dei tempi necessari per attivare o riconfigurare circuiti di interconnessione forfetari, vogliano anticipare l'evoluzione della domanda dei propri clienti.

In base a tali considerazioni, appare evidente che solo in un numero limitato di casi, un operatore potrà essere in grado di utilizzare i propri circuiti a capacità con un EPC pari a 0,9, per cui non risulterebbe giustificata l'utilizzazione di una tale valore per la valorizzazione del costo del servizio, non essendo rappresentativo di una situazione media o sostenibile nel lungo periodo.

Le precedenti considerazioni conducono a adottare un valore di Erlang per circuito di 0,8. Un tale valore, infatti, si ritiene sostenibile e stabile per gli operatori nell'ipotesi di una distribuzione probabilistica uniforme dei volumi di traffico offerto ai flussi di interconnessione a capacità.

L'applicazione del valore di EPC di 0,8 determina la variazione dei fattori correttivi applicati nell'algoritmo di valorizzazione, come indicato nella seguente tabella:

Tabella 4 – **Variazione dei fattori correttivi**

	Proposto da T.I.	Modificato
SL - SGU	0,9/0,5=1,8	0,8/0,5=1,6
SGU - SGT	0,9/0,65=1,38	0,8/0,65=1,23
SGU - SGU Distrettuale	0,9/0,7=1,29	0,8/0,7=1,14

Si osserva che il valore di 0,8 sarà comunque oggetto di una puntuale rivalutazione, alla luce delle misure di traffico svolte nei primi mesi di operatività del servizio.

Con riferimento alla lettera b), l'utilizzo di un *mark up* del 12,1% appare sovrastimato rispetto ai corrispettivi *mark up* adottati da Telecom Italia per la determinazione delle condizioni economiche minutarie per la decade 7.

Si ritiene, pertanto, opportuno adottare come tetto massimo, il valore percentuale corrispondente a quello proposto da Telecom Italia per la definizione delle condizioni economiche per il traffico minutario, pari al 3,2% a livello di SGU ed al 1,8% a livello di SGT. Considerando che i costi di fatturazione e gestione del traffico hanno un impatto inferiore nel caso di offerte forfetarie rispetto a quelle a consumo, si ritiene opportuno di fissare un valore percentuale per i costi operativi non superiore al 2% di costi di rete, quale valore unico per i diversi livelli di interconnessione.

Un ulteriore elemento oggetto di analisi nella fase istruttoria è rappresentato dal valore di costo forfetario della tratta SGU-SGT utilizzato per la valorizzazione delle condizioni economiche del servizio FRIACO a livello SGT.

Come si desume dall'analisi dei valori proposti da Telecom Italia, riportati nel precedente punto 1.1, il costo di tale catena impiantistica prima dell'applicazione dei fattori correttivi è valutato da Telecom Italia in € 12.594. Tale valutazione deriva dall'ipotesi di utilizzare ciascuna tratta SGU-SGT con un volume di traffico medio di 4,13 milioni di minuti per anno. L'analisi di tale valore deve essere peraltro svolta congiuntamente a quella del dato di EPC pari a 0,65 caratteristico della stessa tratta.

Effettuando il dimensionamento delle tratte SGU-SGT con l'obiettivo di smaltire il 50% del traffico dell'ora di punta dei circuiti di accesso (dato da contabilità regolatoria 2000) e considerando un fattore di rendimento del 65%, risulta, sulla base di tali ipotesi, un numero di 26.500 tratte SGU-SGT, a fronte di circa 87.700 milioni di minuti. Tale valutazione porta all'adozione ai fini del calcolo dei costi forfetari della tratta SGU-SGT di un volume di traffico pari a 3,31 milioni di minuti per tratta, con conseguente valorizzazione dei costi a € 10.100.

Al medesimo valore di traffico si perviene applicando la formula che mette in relazione lineare il traffico in Erlang nell'ora di punta (BHE) con i volumi di traffico medi sul circuito (M), riportata nella Raccomandazione ITU.T E.506, ove il coefficiente di proporzionalità è funzione della distribuzione specifica del traffico in esame. Considerando che il traffico sulle tratte SL-SGU ha una caratterizzazione statistica equivalente al traffico sulle tratte SGU-SGT, applicando la suddetta relazione deriva che il rapporto tra i volumi di traffico in Erlang in ora di punta sulle tratte SL-SGU e SGU-SGT deve essere pari al corrispondente rapporto dei minuti medi trasportati sulle stesse tratte.

Applicando dunque il rapporto 0,65/0,5 ai minuti annui della tratta d'accesso (pari a 2,55 milioni di minuti) si ottengono gli stessi 3,31 milioni di minuti per la tratta SGU-SGT, valutati in precedenza.

La consistenza di tale valore è, infine, confermata dall'analisi dei valori di traffico utilizzati nel Regno Unito. Come si rileva dalle decisioni di Oftel[6], infatti, il rapporto tra i minuti annui sulla tratta d'accesso (equivalente alla tratta SL-SGU) ed i minuti annui sulla tratta di trasporto (equivalente alla tratta SGU-SGT) è esattamente pari al rapporto tra gli EPC valutati da Oftel nell'ora di punta delle rispettive tratte, ossia 98.7=0,59/0,35*58.6. Le valutazioni qui esposte potranno essere oggetto di verifica sulla base delle effettive statistiche di traffico.

Relativamente al costo del servizio FRIACO a livello SGU distrettuale, sono stati prospettati da Telecom Italia dei valori caratteristici della tratta SGU-SGU, valori che, stante la novità del servizio e in assenza dei parametri di riferimento della corrispondente offerta a consumo, nonché di analoghe offerte nel contesto internazionale, l'Autorità ritiene ragionevole adottare in sede di prima applicazione, per la valutazione delle condizione massime di offerta per l'anno 2001, rinviando ulteriori approfondimenti nell'ambito della valutazione dell'offerta per l'anno 2002.

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, l'Autorità ritiene che i valori massimi per i prezzi del servizio di raccolta forfetario per il traffico in decade 7, ai tre livelli di interconnessione richiesti, siano quelli riportati nella seguente tabella.

Tabella 5 – **Valori massimi di offerta aggiornati**

	Valore (senza porta di interconnessione)	Valore (inclusa la porta di interconnessione)
	€/anno	*€/anno*
SGU	19.100	22.175
SGU distrettuale	26.700	29.775
SGT	31.700	34.775

Si fa osservare che i valori risultanti dall'applicazione dell'algoritmo descritto non sono comprensivi dei costi annui della porta di interconnessione prevista nell'Offerta di Riferimento alla voce "kit di interconnessione", valutata indicativamente a 3.075 € annui.

(6) "Determination relating to a dispute between British Telecommunications and Worldcom concerning the provision of a Flat Rate Internet Access Call Origination product ("FRIACO")" del 15 febbraio 2001.

Pertanto, sono stati riportati, a titolo esemplificativo, nella terza colonna della tabella 5, i livelli massimi di prezzo comprensivi dei costi della porta di interconnessione.

Qualora l'operatore richieda la trasformazione di un circuito di interconnessione a consumo attivo, per il quale ha quindi già sostenuto gli oneri di attivazione e gli eventuali anticipi sui canoni annui, non sarà tenuto a corrispondere nuovamente tali costi.

Si rileva, infine, che, con le rettifiche adottate, il differenziale di prezzo sussistente tra le offerte forfetarie ai livelli SGU ed SGT è in linea con il differenziale caratteristico dei corrispondenti valori minutari, coerentemente a quanto si riscontra dal confronto internazionale.

1.3 Il confronto internazionale

La delibera n. 25/01/CIR prevede, all'articolo 2, comma 11, che, nella valutazione dell'offerta FRIACO, l'Autorità tenga conto anche delle condizioni di offerta di servizi analoghi approvate dalle Autorità di regolamentazione di altri paesi europei.

I valori per l'offerta FRIACO di Telecom Italia, così come modificati dal presente provvedimento, pongono l'Italia in linea con le migliori prassi europee. Si nota, tra l'altro, che i valori ottenuti qui esposti sono in linea con l'offerta approvata nel 2001 dall'Autorità francese ART con trabocco.

L'Autorità ritiene opportuno evidenziare che, nel confronto internazionale svolto nell'ambito della delibera n. 25/01/CIR, almeno nel caso di Francia, Spagna e Regno Unito, il prezzo indicato del servizio FRIACO è comprensivo anche del costo relativo alla porta del circuito di interconnessione.

Di seguito è riportato un prospetto riepilogativo delle offerte presenti nel panorama internazionale, aggiornato sulla base delle informazioni acquisite nel corso della valutazione dell'offerta di Telecom Italia.

Tabella 6 – **Confronto Internazionale**

						SGU	ST	Regionale
Valori in €/anno	**SGU**	**Distr.**	**ST**	**Regionale**	**Porta IC**	*Totale inclusa porta*	*Totale inclusa porta*	*Totale inclusa porta*
Francia								
Senza trabocco (2002)	15.600	-		30.000	inclusa	15.600	-	30.000
Con trabocco (2002)	21.000	-		*38.000*	inclusa	21.000	-	38.000
Con trabocco (2001)	*22.000*	-		*42.685*	*inclusa*	*22.000*	-	*42.685*
Spagna								
Con trabocco (2001)	*15.913*	*17.077*	*19.528*	-	*inclusa*	*15.913*	*19.528*	-
Inghilterra								
Senza trabocco (2002)	15.095	-	22.432	-	inclusa	18.233	25.600	-
Con A.R. pari a 1,8 (2002)	13.991	-	-	-	inclusa	17.158	-	
Senza trabocco (2001)	*15.986*	-	*23.833*	-	*inclusa*	*19.154*	*27.001*	-
Rete intelligente	3.168							
Italia								
Con trabocco proposti da TI (2001)	*23.658*	*33.000*	*43.171*	-	*3.075*	*26.733*	*46.246*	-
Con trabocco valutati da AGCOM (2001)	*19.100*	*26.700*	*31.700*	-	*3.075*	*22.175*	*34.775*	-

Nota: in corsivo i valori relativi all'anno 2001

2. Le condizioni tecniche

2.1 Limitazioni sui flussi a livello SGT

La limitazione, per singolo operatore, del numero di flussi attivabili a livello di SGT con il relativo criterio quantitativo appare suscettibile di criticità, in considerazione che il rapporto SGU-SGT è definito sulla base dei bacini di utenza e non della dimensione del distretto e che gli interessi di interconnessione degli operatori non saranno tutti allo stesso livello e per il medesimo autocommutatore.

Le motivazioni fornite da Telecom Italia a sostegno di tale limitazione si riferiscono alla necessità di salvaguardare l'integrità della rete, evitando un eccesso di traffico sulle tratte trasmissive SGU-SGT.

L'Autorità, pur condividendo l'obiettivo di salvaguardare l'integrità della rete, ritiene opportuno approfondire la reale necessità di porre limitazioni al numero di flussi attivabili a livello SGT, nonché la modalità di gestione di tale eventuale limitazione in maniera più flessibile. In tale ottica, se la limitazione fosse giustificata, sarebbe più corretto prevedere un eventuale contingentamento dei flussi SGT non a livello di singolo operatore, ma a livello di capacità complessiva.

L'Autorità, quindi, si riserva di valutare dopo 6 mesi dall'avvio del servizio la necessità e gli effetti di tale limitazione, con particolare riguardo al mancato soddisfacimento delle richieste degli operatori, alla luce sia dei dati di traffico rilevati nella compagna di misure disposta dalla delibera n. 25/01/CIR, sia dell'analisi delle effettive esigenze degli operatori.

2.2 Valutazione del traffico di trabocco

Come si evince dall'Offerta di Riferimento 2001 proposta, Telecom Italia effettua un monitoraggio del traffico di trabocco effettuato dagli operatori interconnessi al fine di individuare situazioni di eccessivo impatto sulla rete del fenomeno della congestione dei flussi a capacità.

A tal fine sono stati proposti alcuni parametri di misura del grado di perdita in Erlang, realizzato sui flussi a capacità in funzione del dimensionamento del flusso stesso.

Anche in merito a tali parametri relativi al traffico di trabocco, l'Autorità si riserva di valutare, sulla base delle misurazioni presentate Telecom Italia e dagli operatori interconnessi, l'articolazione dei parametri in funzione del numero di flussi FRIACO attivati.

2.3 Disponibilità degli impianti

Relativamente alle indisponibilità prospettate su alcuni impianti di centrale (SGU ed SGT) per l'attivazione di nuovi flussi, l'Autorità prende atto delle motivazioni addotte da Telecom Italia e delle soluzioni ipotizzate dalla stessa Telecom Italia per superare progressivamente gli impedimenti.

L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia comunichi puntualmente lo stato delle richieste sugli impianti al momento dichiarati indisponibili e segnali il superamento della relativa situazione di criticità. Al fine di assicurare la parità di trattamento per l'attivazione di nuovi flussi su tali impianti, Telecom Italia dovrà garantire la gestione trasparente delle attivazioni sugli stessi, anche nei confronti delle richieste provenienti da fornitori di servizi controllati da Telecom Italia o da proprie divisioni.

2.4 Modalità di offerta

Con riferimento alle modalità di offerta del servizio di interconnessione forfetaria, l'Autorità ritiene necessario valutare l'opportunità che venga inserita nell'Offerta di Riferimento anche l'opzione senza trabocco.

Tale opzione viene comunemente offerta in altri Paesi europei e si ritiene che, in conformità con il principio di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 - secondo il quale le condizioni di interconnessione devono essere disaggregate per servizi e per componenti ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto - debba essere fornita all'operatore interconnesso l'opzione di richiedere o meno la prestazione di trabocco e che il relativo onere, di dimensionamento dei circuiti sarà assunto dallo stesso operatore.

L'Autorità si riserva, pertanto, nell'ambito della prima fase di operatività del servizio, previa consultazione con gli operatori eventualmente interessati, di verificare l'opportunità di introduzione anche di una modalità di offerta del servizio di interconnessione forfetario senza trabocco, nel rispetto delle garanzie di integrità della rete.

3. Il manuale di procedure ed il *Service Level Agreement*

L'Autorità ritiene che le tempistiche proposte da Telecom Italia per la conversione di flussi di interconnessione esistenti tariffati a tempo in flussi FRIACO (pari a 58 o 72 giorni solari) presentino alcune criticità.

Con riferimento ai tempi proposti da Telecom Italia per la riconversione di flussi di interconnessione minutari in flussi di interconnessione forfetari, l'Autorità ritiene che essi siano eccessivi in virtù del fatto che è sufficiente un intervento di riconfigurazione degli stessi e non occorre effettuare alcun intervento impiantistico sulla rete. Le attività di riconfigurazione si ritiene possano essere svolte in un tempo massimo di 30 giorni.

Si fa osservare che oltre ai tempi di configurazione dei flussi, è necessario considerare i tempi di configurazione della numerazione in decade 7 (tra cui il nuovo *routing number* necessario per l'instradamento) pari, sulla base della proposta di Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, a 90 giorni solari. Le due attività non possono essere effettuate in parallelo e, pertanto, si arriverebbe ad un tempo per l'attivazione di circuiti FRIACO pari a 148 o 162 giorni solari.

L'Autorità, nell'ambito del procedimento relativo alla valutazione dell'Offerta di Riferimento per il 2001 di Telecom Italia, aveva già segnalato la criticità derivante dalla previsione di un tempo massimo di 90 giorni solari per la configurazione di numerazioni non geografiche che non richiedevano interventi in centrale, prevedendo una riduzione a 30 giorni solari.

Il tempo complessivo risultante dai valori di tempo massimo stimati per le due attività è dunque di 60 giorni.

4. Fatturazione

L'Autorità ritiene utile segnalare la necessità che le modalità di fatturazione per i servizi di interconnessione forfetaria siano analoghe a quelle previste per i servizi di interconnessione minutaria. In altre parole, la fatturazione del canone annuo per il servizio di interconnessione forfetario da parte di Telecom Italia verso gli operatori interconnessi dovrà essere ripartito su fatture mensili per il mese di riferimento, emesse da Telecom Italia in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3 del Manuale di procedure dei servizi di interconnessione.

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Condizioni economiche di offerta

1. Le condizioni massime di offerta del servizio di raccolta forfetario per l'accesso ad Internet, con l'esclusione della quota relativa ai kit di interconnessione in termini di porta e circuiti, sono le seguenti:

	Valore massimo d'offerta
	€/anno
SGU	19.100
SGU distrettuale	26.700
SGT	31.700

Art. 2

Condizioni tecniche di offerta

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni tecniche di offerta del servizio di raccolta forfetario per l'accesso ad Internet:

a) previsione di tempi massimi per la riconversione dei flussi interconnessione da minutario a forfetario pari a 30 giorni solari;

b) previsione di modalità di fatturazione in analogia ai servizi di traffico commutato.

2. Telecom Italia comunica lo stato delle richieste sugli impianti attualmente dichiarati indisponibili e segnala il superamento della situazione di criticità su tali impianti.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera e le pubblica nell'Offerta di Riferimento per il 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Telecom Italia aggiorna nell'ambito dell'Offerta di Riferimento per il 2002 le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetario per accesso ad Internet coerentemente con l'evoluzione dei costi.

3. Ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 25/01/CIR, l'Autorità si riserva di rivedere le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di raccolta forfetaria per l'accesso ai servizi in decade 7, dopo sei mesi dalla data di attivazione del servizio, con particolare riguardo ai seguenti aspetti :

a) parametri caratteristici dell'algoritmo di valutazione delle condizioni economiche;

b) parametri di controllo della qualità di servizio, con particolare riferimento ai valori di ASR e SCH;

c) parametri di limitazioni sul traffico di trabocco;

d) limitazioni tecniche relative al numero di flussi attivabili per singolo operatore a livello SGT;

e) previsione di un'ulteriore modalità di offerta del servizio di interconnessione forfettaria senza trabocco.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 12 marzo 2002

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente
ALESSANDRO DELLA GATTA

Delibera n. 6/02/CIR del 28 marzo 2002

Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori

Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2002, n. 102

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la delibera n. 1/CIR/98, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 1/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, pervenuta all'Autorità in data 7 settembre 2001;

VISTA la delibera n. 21/01/CIR, "Consultazione pubblica concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia s.p.a., per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2001;

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 20 febbraio 2002;

VISTO il parere della Commissione europea, Direzione generale concorrenza e Direzione generale società dell'informazione, espresso in data 20 febbraio 2002;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2001", in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la delibera n. 78/02/CONS, "Norme di attuazione dell'articolo 28 del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: selezione numerica multifrequenza, blocco selettivo di chiamata e fatturazione dettagliata";

SENTITA la società Telecom Italia in sede di audizione in data 6 e 18 marzo 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Il procedimento istruttorio

L'Autorità, con le delibere n. 1/00/CIR e n. 10/00/CIR, aveva disposto l'inserimento, all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia, del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori.

Relativamente all'anno 2000, Telecom Italia ha provveduto a pubblicare, in data 23 novembre 2000 e 9 aprile 2001, le condizioni commerciali per la fornitura del servizio al di fuori dell'Offerta di Riferimento.

Conseguentemente l'Autorità, non ritenendo la proposta di Telecom Italia in linea con il combinato disposto dalle delibere sopraccitate, ha determinato per l'anno 2000, con la delibera n. 18/01/CIR, in una misura non superiore al 7% del prezzo praticato al cliente chiamante, il costo del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.

Relativamente all'anno 2001, Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di Interconnessione di Riferimento in data 7 settembre 2001. Nel corso del procedimento finalizzato alla valutazione del contenuto di tale offerta, l'Autorità, rilevata la mancata inclusione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza ha richiesto a Telecom Italia, in data 28 settembre 2001, di integrare l'Offerta di Riferimento.

Telecom Italia ha comunicato all'Autorità, in data 10 ottobre 2001, un'offerta per i servizi in questione per l'anno 2001, applicabile ai soli ricavi percepiti dall'utenza e non già a quelli fatturati alla stessa. Tale offerta non è stata resa pubblica. Durante l'audizione del 26 novembre 2001, tenutasi nell'ambito del procedimento sopra menzionato, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia che l'offerta in questione non era stata ritenuta in linea con quanto disposto dalle delibere n. 10/00/CIR e n. 18/01/CIR ed ha richiesto a Telecom Italia di formulare un'offerta riferita ai valori fatturati al cliente chiamante e di fornire contestualmente i dati di costo sottostanti alla fornitura del servizio.

Telecom Italia non ha provveduto alla formulazione dell'offerta ed alla trasmissione di tali dati e pertanto l'Autorità ha determinato, all'interno dello schema di provvedimento approvato in data 20 dicembre 2001 ed inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) e Commissione europea, l'applicazione per il 2001 del valore del 7% del prezzo praticato al cliente chiamante quale remunerazione per il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.

Telecom Italia ha inviato all'Autorità, successivamente all'adozione dello schema di provvedimento, in data 21 dicembre 2001, un documento riguardante la giustificazione dei costi relativi alle attività di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da parte di propri abbonati ai servizi non geografici di altri operatori.

L'Autorità, nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 1° marzo 2002, ha esaminato lo schema di provvedimento adottato in data 20 dicembre 2001, anche alla luce dei pareri pervenuti dall'AGCM e dalla Commissione europea.

Nel succitato parere, l'AGCM aveva ritenuto corretta, dal punto di vista dell'impatto sulla concorrenza, le determinazione assunta dall'Autorità relativa alla misura del 7% dei valori fatturati al cliente chiamante per la remunerazione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.

Ad ogni modo l'Autorità ha disposto un approfondimento circa la documentazione fornita in data 21 dicembre 2001 ed ha quindi convocato a tal fine Telecom Italia in audizione, in data 6 e 18 marzo 2002.

B. Le valutazioni dell'Autorità

Come sopra riportato, Telecom Italia non ha introdotto, nell'offerta di Interconnessione di Riferimento per l'anno 2001, le condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori, ritenendo di poter applicare, per il medesimo anno, le condizioni pubblicate il 9 aprile 2001.

Le condizioni economiche comunicate da Telecom Italia in data 10 ottobre 2001, condizioni peraltro mai rese pubbliche dalla medesima società, non sono state ritenute ammissibili dall'Autorità in quanto le stesse fanno riferimento ai valori percepiti dal cliente chiamante e non ai valori fatturati.

Telecom Italia, inoltre, nonostante specifici inviti in tal senso, non ha fornito, durante il procedimento per la valutazione dell'Offerta di Riferimento 2001, le specifiche evidenze contabili dei costi sottostanti al servizio di fatturazione e rischio insolvenza relative all'anno 2000.

L'esame della documentazione trasmessa da Telecom Italia in data 21 dicembre 2001, data, come già sottolineato, successiva all'adozione dello schema di provvedimento inviato all'AGCM ed alla Commissione europea, evidenzia che la società espone un valore per la remunerazione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza pari al 21,05% del fatturato applicabile ai servizi erogati su numerazioni 144, 166, 892 e 899 (audiotel) ed al 9,1% del fatturato applicabile agli altri servizi.

Gli approfondimenti condotti dall'Autorità hanno fatto rilevare tuttavia una serie di aspetti critici sulla metodologia adottata da Telecom Italia per la valorizzazione di tali percentuali. In particolare, molti dei dati forniti sono non riscontrabili nella contabilità regolatoria fornita all'Autorità, mentre altri sono determinati a partire da statistiche estratte da dati campionari. Pertanto, i dati forniti da Telecom Italia non sono stati assunti come base valutativa relativamente all'anno 2001 per la valorizzazione di servizi differenziati. Dai dati di contabilità regolatoria in possesso dell'Autorità è stato, peraltro, riscontrato un valore medio in linea con la misura del 7%, per la remunerazione delle attività di fatturazione e rischio di insolvenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono e del parere reso dall'AGCM, l'Autorità ritiene opportuno determinare, per il 2001, le condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori nella misura massima del 7% del prezzo fatturato al cliente finale.

Oltre a portare a conclusione il processo di valutazione per l'Offerta di Riferimento per l'anno 2001, l'Autorità ritiene opportuno fornire nell'ambito del presente provvedimento alcuni elementi di riferimento che possano consentire agli operatori di proporre i servizi su numerazioni non geografiche disponendo di condizioni economiche chiare e tempestivamente conosciute.

A tal fine si osserva che, alla luce delle motivazioni sottostanti la differenziazione proposta da Telecom Italia tra servizi audiotel ed altri servizi non geografici, l'Autorità ritiene ragionevole una diversificazione del costo per la fornitura di tali servizi, così come evidenziato anche nell'ambito della delibera n. 10/00/CIR.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno prevedere, a partire dall'anno 2002, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, una nuova struttura di prezzi in grado di rispecchiare le differenti caratteristiche dei servizi di fatturazione e richiedere a Telecom Italia di articolare l'offerta in due livelli di prezzo, entrambi espressi come percentuale del prezzo fatturato al cliente finale.

Per consentire una rapida formulazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 l'Autorità ritiene, inoltre, opportuno definire nel presente provvedimento il livello di soglia tra servizi ad alto rischio e servizi a basso rischio, in coerenza con la soglia utilizzata nella delibera n. 78/02/CONS, ossia definendo i "servizi ad alto rischio" come i servizi di accesso a numerazioni non geografiche per cui il prezzo minutario addebitato al cliente chiamante è superiore a 0,22931 € o il cui prezzo a transazione è superiore ad 1 € (IVA esclusa) ed i "servizi a basso rischio" come quelli per cui i prezzi al cliente chiamante sono inferiori ai predetti valori.

Si osserva, infine, che la delibera n. 4/02/CIR ha previsto la possibilità per gli operatori interconnessi di richiedere la prestazione di fatturazione per l'accesso in *dial up* alla rete internet mediante l'utilizzo delle numerazioni in decade 7, gestite con il modello di raccolta, quali i codici 702 e 709. L'accesso a tali numerazioni dovrà, pertanto, essere assimilato, per la determinazione dei valori da applicare agli operatori interconnessi, all'accesso ai servizi non geografici offerti da operatori interconnessi titolari delle relative numerazioni.

Pertanto, l'Autorità ritiene che le condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori debbano essere integrate con l'inclusione delle modalità relative all'accesso alle numerazioni su codici 702 e 709, qualora ciò venga richiesto dagli operatori interconnessi.

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Modifiche all'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001: condizioni di offerta per le attività fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori

1. Per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, le condizioni economiche per il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori sono fissate in misura non superiore al 7% dei valori fatturati al cliente chiamante.

Art. 2

Disposizioni relative alle condizioni di offerta per le attività di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori per l'anno 2002

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono i "servizi ad alto rischio" come quei servizi di accesso a numerazioni non geografiche per cui il prezzo minutario addebitato al cliente chiamante è superiore a 0,22931 € o il cui prezzo a transazione è superiore ad 1 € (IVA esclusa). Si definiscono, inoltre, i "servizi a basso rischio" come quelli per cui i prezzi al cliente chiamante sono inferiori ai predetti valori.

2. Le condizioni di offerta per la prestazione di "fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori", sono articolate in due valori percentuali riferiti agli importi fatturati al cliente chiamante: uno relativo ai servizi ad alto rischio ed uno ai servizi a basso rischio, secondo la definizione di cui al precedente comma.

3. Telecom Italia fornisce evidenza all'Autorità, nell'ambito della contabilità regolatoria, dei costi sottostanti le condizioni di offerta di cui al precedente comma.

4. La prestazione di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso, da parte di abbonati di Telecom Italia, alle numerazioni in decade 7 gestite con il modello di raccolta, qualora richiesta dall'operatore assegnatario della numerazione, è offerta alle condizioni di cui al precedente comma 2.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte all'art. 1 della dalla presente delibera e le pubblica nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Telecom Italia pubblica all'interno dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2002 le condizioni economiche secondo i criteri di cui all'art. 2, applicabili a partire dal 1° gennaio 2002 entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 marzo 2002

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente
ALESSANDRO DELLA GATTA

Delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002

Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 maggio 2002;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51 e 98/10 in materia di telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ufficiale 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 novembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino dell'Autorità n. 1/99;

VISTA la propria delibera n. 407/99 del 22 dicembre 1999, recante "Autorizzazione provvisoria alla società Telecom Italia s.p.a., per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL", pubblicata nel Bollettino dell'Autorità n. 2/99;

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 marzo 2000, n. 73;

VISTO il provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato A/285, recante "Infostrada - Telecom Italia - Tecnologia ADSL";

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (*Open Network Provision*);

VISTA la direttiva della Commissione europea 90/388/CEE del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Consiglio 92/44/CEE del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (*Open Network Provision* - ONP) alle linee affittate;

VISTA la direttiva 96/19/CE della Commissione europea del 13 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 relativa sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione) ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi) ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la comunicazione 98/C 265/02 della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni – Quadro normativo, mercati rilevanti e principi;

VISTA la bozza di raccomandazione del Consiglio dell'OCSE relativa alla separazione strutturale nelle industrie regolamentate, C(2001)78 del 5 aprile 2001;

VISTA la propria delibera 712/00/CONS, recante "Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 dicembre 2000, n. 302;

VISTI i risultati della suddetta consultazione;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO lo schema di provvedimento approvato dal Consiglio nella riunione del 20 febbraio 2002;

VISTO il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull predetto schema di provvedimento, trasmesso il 29 aprile 2002;

Considerato quanto segue:

1. Il percorso istruttorio

Nel luglio 2000, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'opportunità di elaborare delle misure per assicurare il rispetto della parità di trattamento interno-esterno, in particolare per quanto concerne la fornitura di servizi intermedi ai concorrenti di Telecom Italia e la contemporanea presenza di quest'ultima nel mercato dei beni finali realizzati attraverso l'acquisto, da parte degli operatori concorrenti di Telecom Italia (ovvero operatori licenziatari, di seguito in questa delibera OLO) dei succitati beni intermedi.

Nell'ambito della consultazione pubblica, avviata con la citata delibera n. 712/00/CONS, sono pervenuti i contributi di numerosi operatori di telefonia vocale fissa e mobile.

In data 3 maggio 2001 sono stati ascoltati gli operatori licenziatari alternativi (di seguito OLO) che hanno partecipato alla consultazione, in data 4 maggio 2001 è stata ascoltata la società Telecom Italia (di seguito TI) e in data 7 maggio 2001 sono stati ascoltati gli operatori mobili Blu, Omnitel Vodafone, Telecom Italia Mobile e Wind.

A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori hanno inviato ulteriori contributi, finalizzati ad approfondire aspetti tecnici, economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.

Lo schema di provvedimento è stato successivamente approvato dall'Autorità in data 20 febbraio 2002 e trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Quadro giuridico e applicazione del principio di parità di trattamento interno/esterno

Il principio della parità di trattamento e della non discriminazione è uno dei principi cardine della disciplina comunitaria: l'art. 82 [ex. Art 86], comma c) del Trattato di Roma che istituisce la Comunità europea indica, tra le pratiche vietate di abuso di posizione dominante, "l'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza".

Nel settore delle telecomunicazioni esso fa parte inoltre dei principi armonizzati in campo tariffario, di cui all'allegato 2, comma 4), della direttiva 90/387/CE sulla fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, che recita:

"[5° tratto] le tariffe [*per la fornitura di una rete aperta*] non devono essere discriminatorie e devono garantire la parità di trattamento".

Tale principio, che rappresenta un'applicazione particolare del più generale principio di non discriminazione e di parità di accesso, è poi espressamente richiamato nelle direttive relative all'offerta di servizi intermedi, specificamente nella citata Direttiva 92/44/CE (Considerando 17) sulla fornitura di linee affittate e, in

particolare, dall'art. 6, comma 1, lett. a), della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, che recita: [*gli Stati Membri provvedono affinché*]:

"*a)* gli organismi interessati [*ovvero gli operatori notificati*] osservino il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, a parità di circostanze, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire strutture e informazioni sull'interconnessione ad altri alle medesime condizioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali".

Telecom Italia è attualmente operatore con notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa, nel mercato dei sistemi di linee affittate, nel mercato nazionale dell'interconnessione. Come tutti gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato, tale società, definita di seguito operatore notificato, è tenuta ad osservare, oltre al citato comma 1 lett. a) dell'art. 6 della direttiva interconnessione, i seguenti obblighi:

a) disponibilità agli operatori che prevedono di interconnettersi, su richiesta, di tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie all'interconnessione. Le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi;

b) osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi per le condizioni economiche relative all'accesso ed all'uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi di telecomunicazioni su detta rete;

c) disaggregazione delle condizioni economiche di interconnessione per servizi e per componenti in funzione delle esigenze di mercato ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

Le condizioni economiche offerte per singolo servizio e per singola componente di interconnessione devono fondarsi su di un sistema di contabilità dei costi adeguatamente dettagliati e di separazione contabile conforme alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del d.P.R. 318/97.

L'art. 30, comma 7, del d.P.R. n. 77/01 prevede che l'Autorità assicuri il rispetto da parte degli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato del principio di non discriminazione, quando tali organismi utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.

La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera *f)*, statuisce che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità "emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati".

Infine, l'art. 2, comma 12, lett. c), della legge n. 481/95 prevede che [ciascuna Autorità]: "controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte [...]".

L'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento rappresenta, quindi, uno dei presupposti per gli operatori concorrenti dell'operatore avente notevole forza di mercato per potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che l'operatore notificato riserva alle proprie divisioni commerciali, società controllate e collegate.

3. Il contesto economico e di mercato

L'istruttoria sulla parità di trattamento si è avvalsa di una consultazione pubblica che ha consentito alle parti di evidenziare numerose problematiche, cui si è data ampia visibilità, anche in virtù della pubblicazione integrale dei contributi pervenuti sul sito *web* dell'Autorità. In particolare, la consultazione pubblica ha messo in evidenza possibili criticità per quanto riguarda l'effettiva applicazione del principio di non discri-